

Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — La Vigile San Marco/Commissione(Causa T-262/00) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2013/C 71/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: La Vigile San Marco SpA (Venezia) (rappresentanti: A. Vianello, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, successivamente R. Adam, e infine I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Dispositivo

- 1) *L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito.*
- 2) *Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.*
- 3) *La Vigile San Marco SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.*
- 4) *La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 355 del 9.12.2000.

Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — La Navale/Commissione(Causa T-263/00) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2013/C 71/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: La Navale Soc. coop. rl (Venezia) (rappresentante: A. Vianello, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, successivamente R. Adam, e infine I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Dispositivo

- 1) *L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito.*
- 2) *Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.*
- 3) *La Navale Soc. coop. rl sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.*
- 4) *La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 355 del 9.12.2000.